



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



COPIA

SETTORE AMMINISTRATIVO ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 31 DEL 24-06-2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO LUNGO ALCUNE STRADE O SENTIERI COMUNALI CAUSA SMOTTAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 23 GIUGNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2024 si è verificato un evento atmosferico con abbondanti precipitazioni che hanno causato in diverse aree del comune smottamenti e allagamenti che hanno provocato l'erosione del manto stradale causando diversi solchi profondi, soprattutto nelle strade sterrate, con deposito del materiale soprattutto a valle delle strade con forte pendenza;

PRESO ATTO che il Sentiero dei Mulini, nel tratto che da sotto gli antichi opifici arriva fino alla contrada Valderonchi è stato particolarmente disastroso dallo spostamento di enormi masse di detriti spostati dall'ingente quantità di acqua che si è riversata nella valle della Covola;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi congiunto effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale unitamente agli Amministratori e al Segretario Comunale nelle aree oggetto di smottamenti e particolari disagi, in particolare il Sentiero della Pace, la strada silvo-pastorale Valderonchi - Malga Stenfle, la strada comunale che dalla contrada Sisemol porta alla contrada Laben, il sentiero del Canyon presso la Madonna del Buso;

TENUTO CONTO che la riapertura al traffico non potrà avvenire se non prima che siano posti in essere adeguati interventi di sistemazione e messa in sicurezza;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7, 12, 14, 38 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nonché il D.Lgs. 267/2000, la Legge 241/90, la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto n. 7 in data 13.06.2024 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Dott. Francesco Bertacco in qualità di responsabile del Settore Amministrativo con competenze in materia di Polizia Locale;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2024;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice Integrativo dei dipendenti comunali", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 11.05.2023;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

VISTA la propria competenza in materia,

ORDINA

il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni nei seguenti tratti di sentieri o strade comunali:

- 1. la chiusura del Sentiero dei Mulini, nel tratto da sotto gli antichi opifici alla contrada Valderonchi;**
- 2. il Sentiero Della Pace;**
- 3. il sentiero del Canyon presso la Madonna del Buso;**
- 4. la Strada Comunale che dalla Contrada Sisemol porta alla Contrada Laben;**
- 5. la Strada silvo-pastorale che dalla contrada Valderonchi porta a Malga Stenfle**

MANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsto dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica stradale può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

Che la segnaletica necessaria ai fini della segnalazione delle modifiche previste, dei preavvisi conseguenti siano posti a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gallio.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 , n. 241 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gallio, Dott. BERTACCO Francesco

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di Legge.

Gallio, 24-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bertacco dott. Francesco
firma digitale